

On. le Consiglio dell' Ordine degli Avvocati¹

Pisa

ISTANZA PER L' AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il/La sottoscritto/a²
nato/a il.....a.....codice fiscale.....
avente cittadinanza.....
residente in.....via/piazza.....tel.....

PREMESSO

che i familiari conviventi sono:(indicare anche l'eventuale convivente more uxorio);
(indicare generalità complete e codice fiscale di ciascun componente)

- 1.....
.....
- 2.....
.....
- 3.....
.....
- 4.....
.....

¹ L' istanza è presentata o inviata a mezzo raccomandata al Consiglio dell' Ordine degli Avvocati presso il giudice competente a conoscere del merito o del luogo ove pende il procedimento ovvero che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato o le sezioni riunite o giurisdizionali centrali della Corte dei Conti.

² Possono richiedere l' ammissione l' apolide, il cittadino italiano ed il cittadino straniero, se extracomunitario solo se regolarmente soggiornante in territorio italiano al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giudizio.

Se persone giuridiche, deve trattarsi di ente o associazione che non persegua scopi di lucro e non eserciti attività economica.

che l'azione che intende proporre è :

.....
.....
.....
.....

che le prove che intende indicare sono le seguenti :

.....
.....
.....
.....

ciò premesso

CHIEDE

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Si impegna a comunicare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno a far tempo dalla data di presentazione dell' istanza o della comunicazione precedente di variazione e fino a che il procedimento non sia definito le eventuali variazioni dei limiti di reddito verificatesi nell' anno precedente, rilevanti ai fini dell' ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Pisa, lì

Firma³

³ La sottoscrizione deve essere autenticata esclusivamente dal difensore ovvero con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: "Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59."

Con riferimento alle disposizioni della legge D. Lgs. 30/6/2003 n.196 e successive modifiche, il sottoscritto presta il proprio consenso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa onde questi provveda, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, al trattamento dei dati personali (come sopra forniti) nonché alle eventuali comunicazioni a terzi.

Pisa, lì

Firma.....

DA ALLEGARE:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione del richiedente attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste dall' art. 76 DPR n. 115 del 30/05/2002⁴
- Se cittadino di Stato non appartenente all' Unione Europea certificazione dell' autorità consolare attestante la veridicità di quanto indicato per i redditi prodotti all' estero
- Se cittadino extracomunitario fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità
- Se ente o associazione copia dello statuto
- Documentazione relativa alla pretesa che si intende far valere comprovante la non manifesta infondatezza della stessa;
- Fotocopia di un documento d'identità

⁴ Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi dispone di un reddito, riferito alla dichiarazione dell' anno precedente, non superiore a **Euro 11.369,24**. **In caso di convivenza non deve superare tale soglia la somma dei redditi di ogni componente del nucleo stabilmente convivente**; si tiene conto del solo reddito dell' interessato se la causa ha ad oggetto diritti della personalità o sussiste conflitto d' interessi con i conviventi. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.